

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Norme processuali ambigue: interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo

Le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo; le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.

### Corte di Appelli di Napoli, sentenza del 2.4.2019

...omissis...

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 02 ed il 05 gennaio 2015, l'Amministrazione *omissis* proponeva appello per la riforma della sentenza *omissis*, non notificata, emessa nel giudizio avente ad oggetto *omissis*. Con il gravame l'appellante espone *omissis*. Gli appellati, originari attori, resistevano al gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., risultando carente l'indicazione delle

parti appellate della sentenza e delle modifiche richieste. Nel merito evidenziavano che la CTU aveva escluso che la costruzione di vani, nell'area concepita per l'ascensore, avesse modificato il naturale deflusso delle acque e che i locali, pur conservando problematiche fisiologiche di umidità, non avrebbero dovuto essere sottoposti a problematiche antropiche, quali lo scorrimento di acque provenienti da una superficie urbanizzata. Evidenziavano che il CTU si era espresso nel senso che l'eventuale irregolarità urbanistica non poteva rappresentare concorso di colpa. Sottolineavano i difetti di manutenzione della rampa, esposti dal CTU, costituite da lesioni della guaina, e che gli interventi eseguiti dal Condominio non erano risultati idonei ad eliminare il problema. Quanto alla legittimità urbanistica, ne evidenziavano l'irrilevanza ai fini civilistici, pur contestando l'esistenza di irregolarità, trattandosi di fabbricato realizzato in virtù di Licenza Edilizia del 1955. Evidenziavano l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 1226 c.c., dovendo trovare applicazione l'art. 1225 c.c. con assegnazione delle spese di impermeabilizzazione e pavimentazione al proprietario utilizzatore del lastrico; menzionavano l'indirizzo giurisprudenziale esplicitato con le sentenze n. 10858 del 2010 e n. 15841 del 2011 della S.C. che, in fattispecie simili, aveva ritenuto di dover applicare, in via analogica, la norma per ultimo menzionata in virtù del fatto che la manutenzione deve essere legata all'uso della copertura in applicazione del principio generale dettato dall'art. 1223 2° co. c.c.. Valorizzata la CTU espletata in primo grado, giudicata precisa e completa, gli appellati concludevano per il rigetto del gravame, perchè inammissibile ed infondato, con vittoria di spese, da distrarsi.

*omissis* si costituiva nel grado di giudizio proponendo i seguenti motivi di gravame, in via incidentale: erroneità della sentenza nella parte in cui affermava che le infiltrazioni dalla strada rientravano nel rischio assicurato *omissis*; necessità di procedere alla riduzione, in via equitativa, ex art. 1915 c.c., dell'indennizzo dovuto a seguito dell'omessa denuncia del sinistro che aveva posto la compagnia di assicurazione in una situazione più gravosa nell'esecuzione degli accertamenti. *omissis*. Le parti precisavano le conclusioni il 06 novembre 2018 così che la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Il fascicolo di primo grado non risulta versato in atti. Risulta tuttavia assicurata la consultazione della CTU e dei chiarimenti resi dal tecnico, versati in atti dagli attori, e dei fascicoli di parte, così che, in relazione all'oggetto del gravame, la Corte ritiene comunque di poter affrontare la decisione della controversia.

L'eccezione di inammissibilità proposta dagli appellati, ex art. 342 c.p.c., è infondata e viene rigettata.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 precisava che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Con la sentenza n. 13535 del 30/05/2018 la S.C. aggiungeva che il processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle norme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;

da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto; le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo; le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo; il giudice del gravame non deve esigere dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso, alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.

In virtù di quanto enunciato la Corte ritiene che sia agevolmente individuabile, nell'appello del Condominio, la critica al ragionamento logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata e la ricostruzione alternativa perorata, evidentemente rilevante ai fini della decisione.

Nel merito *omissis*. La sentenza di primo grado, quindi, sia pure con la necessaria rettifica circa l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 1225 c.c. in luogo dell'art. 1226 c.c. risulta logica, correttamente articolata ed assolutamente convincente.

Gli appelli vanno quindi rigettati e la Corte ritiene, quanto alle spese del giudizio, che le stesse debbano essere liquidate seguendo gli ordinari criteri in materia di soccombenza, tenendo conto del valore della controversia, quantificato in Euro 12.400,00 e dell'attività espletata. Entrambi gli appellanti, principale ed incidentale, sono soccombenti nei confronti del danneggiato e vanno condannati in solido nei suoi confronti. *omissis* è altresì soccombente anche nei confronti del Condominio, in relazione al gravame proposto sull'efficacia del rapporto assicurativo. Da ciò segue che gli appellanti vanno condannati in solido a rifondere le spese di *omissis*, mentre *omissis* S.p.A. nei rapporti interni con l'assicurato, sarà tenuta a manlevare il Condominio degli eventuali esborsi nei riguardi dei danneggiati e dovrà provvedere al pagamento delle spese di lite del Condominio medesimo, con esclusione delle spese vive sostenute da quest'ultimo per ingiustamente impugnare la pronuncia nei riguardi dei danneggiati.

Sussistono i requisiti previsti dall'art. 1, comma 17, L. n.228/2012n. 228/2012 per dichiarare l'appellante e l'appellante incidentale tenuti al pagamento del raddoppio del versamento del contributo unificato.

pqm

Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Condominio *omissis*, e su quello incidentale della *omissis* Spa, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di pronunziata dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, del 21 febbraio 2014 e contraddistinta dal n. 2739/14, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale; condanna il Condominio *omissis* e *omissis* S.p.a., in solido, a rifondere agli appellati *omissis*, le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge; attribuisce le spese liquidate nel punto che precede all'avv. *omissis*, dichiaratosi anticipatario; condanna *omissis* S.p.A. a tenere indenne il Condominio appellante delle somme da esborsarsi in virtù della presente pronuncia; condanna *omissis* S.p.a. a rifondere al Condominio *omissis*, le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per competenze, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge; attribuisce le spese liquidate nel punto che precede all'avv. *omissis*, dichiaratosi anticipatario; dichiara parte appellante, *omissis*, e parte appellante incidentale, *omissis* Spa, tenute al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.